

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 716 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. CECCONI GIAN LUCA, MECO ELVIS, e della società U.S. PONZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gian Luca CECCONI, Dirigente Accompagnatore della società U.S. PONZANO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare di Campionato di 1^a categoria, girone H del Veneto: U.S. Calcio Caorle A.S.D. – U.S. Ponzano Calcio del 15/11/2015 e U.S. Ponzano Calcio – U.S.D. Miranese del 22/11/2015, sottoscrivendo le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore MECO;

Elvis MECO, nato il 19/05/1995, calciatore attualmente tesserato per la società U.S. PONZANO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti non tesserato e, di conseguenza, senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, le gare di Campionato di 1^a categoria, girone H del Veneto: U.S. Calcio Caorle A.S.D. – U.S. Ponzano Calcio del 15/11/2015 e U.S. Ponzano Calcio – U.S.D. Miranese del 22/11/2015;

U.S. PONZANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dai propri tesserati;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg. Gian Luca CECCONI, Elvis MECO e dal Sig. Walter Luchetta, in qualità di Presidente per conto della società U.S. PONZANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca CECCONI, 1 giornata di squalifica per il Sig. Elvis MECO da scontarsi nel corrente Campionato di 1^a categoria Veneto, € 300,00 (trecento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione in classifica nel corrente campionato per la società U.S. PONZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio